

COMUNE VAL DI ZOLDO

PROVINCIA DI BELLUNO

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza Straordinaria di 1 convocazione - Seduta Pubblica

Oggetto: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

L'anno duemilaventidue, il giorno trenta del mese di dicembre alle ore 17.30 nell'Aula Consiliare della Residenza Municipale, in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli Consiglieri, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE

Eseguito l'appello, risultano:

<i>Consiglieri</i>		Pres	Ass	<i>Consiglieri</i>		Pres	Ass
1	DE PELLEGRIN CAMILLO	X		8	DAURU' ELISA		X
2	PELLEGRINI ROMANO	X		9	ROCCA MANOLO	X	
3	ZANETTINI PAOLO	X		10	DORIGO GIUSEPPE	X	
4	BRUSTOLON ROBERTO	X		11	DE COL FIORENZA	X	
5	DE MARCO JESSICA	X					
6	FAIRTLOUGH AMAPOLA		X				
7	CASAL LISEO	X					
				TOTALI		9	2

Partecipa alla seduta il Dott. Giacomo D'Ancona in qualità di Segretario del Comune.

Il dott. Camillo De Pellegrin nella sua veste di Sindaco assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato compreso nell'ordine del giorno.

PARERI DI COMPETENZA

in ordine alla regolarità tecnica – parere: **FAVOREVOLE**

li, 21/12/2022

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria
Daniela De Fanti

in ordine alla regolarità contabile – parere: **FAVOREVOLE**

li, 21/12/2022

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
Daniela De Fanti

Il Sindaco illustra in sintesi la proposta di delibera, sulla base del testo di cui espone i punti essenziali.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO:

- l'art. 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che recita testualmente: “nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio di funzioni”;
- l'articolo 149 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che fissa i principi generali in materia di finanza propria e derivata degli enti locali;
- la legge delega 5 maggio 2009, n. 42 “Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione”;
- l'art. 1, commi da 158 a 171 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 in materia di tributi locali;
- l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni e le province possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e delle aliquote massime dell'imposta;
- la legge 27 luglio 2000, n. 212 recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente, e successive modificazioni;

VISTO l'art.4 del D.lgs. n. 23 del 14 marzo 2011 “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale” che ha introdotto la possibilità per i Comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte di istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n.49 del 27/12/2017, esecutiva ai sensi di legge, di istituzione dell'imposta di soggiorno con decorrenza 01/05/2018 e di approvazione del relativo Regolamento comunale e successive modificazioni;

VISTO l'articolo 4, comma 1 ter del D.Lgs 23/2011, così come modificato dall'art. 180 del DL 34/2020 che:

- assegna al gestore la qualifica di responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi;
- introduce la dichiarazione cumulativa annuale da presentare entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo;
- stabilisce che il gestore per omesso o infedele presentazione della dichiarazione delle presenze è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il 100 ed il 200% dell'importo dovuto;
- stabilisce altresì che il gestore è soggetto all'applicazione della sanzione prevista dall'articolo 13 del D.Lgs. 471/97 per omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno;

RICHIAMATO il DM 29 aprile 2022 che approva il modello di dichiarazione dell'imposta di soggiorno, le relative istruzioni per la compilazione e le specifiche tecniche per la trasmissione del modello;

EVIDENZIATO che la modifica principale apportata dai commi 3 e 4 dell'articolo 180 del D.L. n. 34/2020 riguarda il ruolo delle strutture ricettive (e parimenti dei locatori turistici) in merito alla riscossione e al versamento dell'Imposta di Soggiorno individuandoli come “responsabili” del pagamento dell'imposta con diritto di rivalsa nei confronti di eventuali ospiti inadempienti. Essi sono inoltre responsabili della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla Legge e dal Regolamento comunale;

DATO ATTO che le sezioni regionali della Corte dei Conti pronunciate in merito alla responsabilità contabile ed all'obbligo di resa del conto della gestione (cd modello 21) hanno registrato orientamenti contrapposti. L'orientamento maggioritario propende per continuare a qualificare il gestore delle strutture ricettive quale agente contabile, gravato dall'obbligo di resa del conto della gestione entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento;

RITENUTO di favorire la raccolta ed il riversamento dell'imposta di soggiorno da parte delle piattaforme tecnologiche introducendo la possibilità di definire specifiche modalità operative finalizzate alla riscossione e riversamento dell'imposta da parte dei soggetti che svolgono attività di intermediazione, mediante la stipula di appositi atti convenzionali, anche in parziale deroga delle disposizioni generali regolamentari;

VISTO l'obbligo per i prestatori di servizio di pagamento, introdotto dall'articolo 65, comma 2, del Decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 come modificato dall'articolo 24 del Decreto legge 16 luglio 2020 n.76, di utilizzare esclusivamente la piattaforma pagoPA per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni decorre dal 28 febbraio 2021;

RAVVISATA la necessità di aggiornare il Regolamento dell'imposta di soggiorno, alla luce delle novità normative sopra evidenziate;

VISTO lo schema di regolamento, allegato a parte integrante e sostanziale del presente atto, predisposto dal servizio tributi composto da 14 articoli;

RICHIAMATI:

- l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 che stabilisce che gli Enti locali possano deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché i regolamenti relativi alle entrate entro la data di approvazione del bilancio di previsione e dispone che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine predetto, abbiano effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

- l'articolo 151, comma 1, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che fissa il 31 dicembre come termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo;

- il Decreto del MINISTRO dell'INTERNO del 13.12.2022 pubblicato in GU n. 295 del 19.12.2022 con il quale è stato differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli Enti Locali al 31 marzo 2023.

- l'art. 15 bis comma 1 del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con la legge 28 giugno 2019 n. 58, che ha modificato l'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 che ha introdotto il comma 15 quater, in base al quale a decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione presso il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale;

VISTA la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione

telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;

RITENUTO di provvedere in merito;

ACQUISITO il parere dell'Organo di revisione economico-finanziaria in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b), punto 7) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del Decreto Legge del 10 ottobre 2012, n. 174;

VISTI i pareri di cui all'art. 49 del D.lgs 18.08.2000 n. 267;

RICHIAMATO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

CON voti espressi in forma palese per alzata di mano, esito proclamato dal Sindaco: favorevoli 9, contrari nessuno, astenuti nessuno;

DELIBERA

1. la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di procedere alla modifica ed integrazione del “Regolamento per la disciplina l'imposta di soggiorno”, composto di n. 14 articoli, allegato integralmente alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

3. di dare atto che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge;

4. di dare atto che ad intervenuta esecutività del presente atto, il Regolamento sarà trasmesso telematicamente al Ministero delle Finanze, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, ai sensi dell'articolo 13, commi 15 e 15 quater del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni nella Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'articolo 15 bis dal Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito nella Legge 28 giugno 2019, n. 58;

5. di dare atto del parere dell'Organo di Revisione conservato agli atti dell'Ufficio;

6. di assolvere agli obblighi di pubblicità e trasparenza ai sensi del D.lgs. 33/2013 e s.m.i. con la pubblicazione sul sito internet del Comune di Val di Zoldo nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione “Provvedimenti/Provvedimenti Organi Indirizzo Politico”, sottosezione “Disposizioni Generali/Atti Generali” e sottosezione “Attività e Procedimenti /Tipologie di Procedimento” e contestuale pubblicazione all'albo pretorio on-line.

Attesa l'urgenza di provvedere ad informare le strutture ricettive del Comune di Val di Zoldo e di darne adeguata visibilità attraverso il sito e la comunicazione istituzionale dell'ente, con successiva e separata votazione eseguita in merito in forma palese per alzata di mano, con il seguente esito proclamato dal Sindaco: favorevoli 9, contrari nessuno, astenuti nessuno;

IL CONSIGLIO COMUNALE

dichiara questa delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Dott. Camillo De Pellegrin

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giacomo D'Ancona

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

REG. ALBO Nr. _____

Il sottoscritto Messo Comunale attesta ai sensi dell'art. 32, 1° comma, della Legge 69/2009, che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio on-line del Comune in data odierna, per rimanervi 15 (quindici) giorni consecutivi.

Val di Zoldo, addì

IL MESSO COMUNALE
Luca Autiero

Il sottoscritto Segretario comunale

CERTIFICA

che la presente deliberazione

- è stata pubblicata all'albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____ come previsto dall'art. 32, comma 1, della legge n. 69/2009, senza opposizioni o reclami;

[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000)

- è divenuta ESECUTIVA il _____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs. 267/2000)

Val di Zoldo, addì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giacomo D'Ancona